

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**ATTO N. 13/2022
SEDUTA DEL 02/02/2022**

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI PORTO AZZURRO E CAPOLIVERI PER L'UTILIZZO DI UNITA' DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 30/12/2004, N. 311 E DELL'ART.14 DEL C.C.N.L DEL 22/1/2004 - DETERMINAZIONI E AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE.

L'anno **2022** il giorno **due** del mese di **febbraio** alle ore **10:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

PAPI MAURIZIO	Presente
GUELFİ GISELLA	Assente
ROCCO GUERRINO	Presente
MATACERA MARCO	Assente
TOVOLI MARCELLO	Presente in videochiamata

Assenti: 2, Guelfi Gisella, Maticera Marco.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE RAMUNNI CIRO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PAPI MAURIZIO in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, il quale testualmente recita: "I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1 del TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. L comma 557, della legge n. 311/2004;

- la circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha previsto la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;

- la circolare n. 2 del 26 maggio 2014 della Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali del Ministero dell'Interno ad oggetto "Problematiche applicative in materia di personale dipendente dagli enti locali: art. 1. comma 557, della legge n. 311/2004";

Considerato che il Comune di Capoliveri con propria nota in data 20.01.2011, (**allegato 1**) acquisita al protocollo dell'Ente in data 25.01.2022 con il n. 671, ha richiesto la collaborazione lavorativa del Geom. Riccardo Ravaioli, dipendente del Comune di Porto Azzurro, presso l'Ufficio Tecnico LL.PP., per prestazioni extra-orario di lavoro, per lo svolgimento di compiti presso l'Area Tecnica del Comune di Capoliveri;

Vista la nota del Geom. Riccardo Ravaioli, (**allegato 2**) acquisita dal protocollo dell'Ente in data 21.01.2022 con il n. 760, con la quale richiedeva apposita autorizzazione al Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./Tutela del Territorio/Gestione Demanio del Comune di Porto Azzurro, allo svolgimento della suddetta attività lavorativa presso il Comune di Capoliveri alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite a seguito di convenzione tra i due Enti interessati;

Vista altresì la nota del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./Tutela del Territorio/Gestione Demanio del Comune di Porto Azzurro, (**allegato 3**) prot. n. 781 del 27.01.2022, con la quale autorizzava il Geom. Riccardo Ravaioli, dipendente del Comune di Porto Azzurro, presso l'Ufficio Tecnico LL.PP., ad eseguire prestazioni extra-orario di lavoro, per lo svolgimento di compiti presso l'Area Tecnica del Comune di Capoliveri;

Dato atto che l'espletamento dell'incarico avverrà secondo le seguenti condizioni:

- l'attività lavorativa presso il Comune di Capoliveri dovrà essere svolta al di fuori del normale orario di servizio prestato dal dipendente presso il Comune di Porto Azzurro, senza creare nocumeto allo stesso;

- l'orario di lavoro giornaliero e settimanale del dipendente non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, e comprese le 36 ore di lavoro svolte presso l'ente di appartenenza, la durata massima consentita dalla legislazione in materia, pari a quarantotto ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario;

- al dipendente verrà riconosciuta la retribuzione secondo il proprio inquadramento professionale per le ore effettivamente prestate, oneri riflessi e contributi inclusi che saranno liquidati direttamente dal Comune di Capoliveri;

- la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell'Amministrazione Comunale di Capoliveri dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;

- la durata dell'accordo viene fissata in 5 mesi complessivi;

Visto lo schema di "Accordo di collaborazione tra il comune di Porto Azzurro e il Comune di Capoliveri per l'utilizzo di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge n.311/2004 e dell'articolo 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di poter procedere alla sua approvazione;

Dato atto che i Responsabili dei procedimenti dell'Ufficio Personale dei Comuni interessati dovranno dare corso agli adempimenti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici, come modificato dalla legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione;

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione dell'atto "de quo", ai sensi e per gli effetti dell'art.48 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto mediante apposito accordo, ferma restando per il dipendente la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

Visto il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, primo comma, del T.U. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, primo comma, del T.U. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

Per quanto in narrativa esposto:

DI APPROVARE l'Accordo di collaborazione tra il Comune di Porto Azzurro e il Comune di Capoliveri per l'utilizzo di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge n.311/2004 e dell'articolo 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Personale alla sottoscrizione del relativo accordo, conferendogli mandato per l'adozione di ogni atto necessario e conseguente.

DI AUTORIZZARE il dipendente del Comune di Porto Azzurro, Geom. Riccardo Ravaoli, ad espletare le proprie funzioni presso il Comune di Capoliveri, ai sensi dell'art. 1- comma 557- L. 311/2004, per il massimo di n. 12 ore settimanali, con le modalità di cui in premessa;

DI DARE ATTO che la proposta di utilizzo dell'unità di personale appartenente al Comune di Porto Azzurro e, segnatamente, del dipendente Geom. Riccardo Ravaoli, da parte del Comune di Capoliveri, al di fuori del normale orario di lavoro, è da disciplinarsi mediante apposito accordo tra Enti, disciplinato dall'art. 1 comma 557 della Legge 30/12/2004, n. 311 in conformità alle seguenti condizioni:

- l'attività lavorativa presso il Comune di Capoliveri dovrà essere svolta al di fuori del normale orario di servizio prestato dal dipendente presso il Comune di Porto Azzurro;
- l'orario di lavoro giornaliero e settimanale del dipendente non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, e comprese le 36 ore di lavoro svolte presso l'ente di appartenenza, la durata massima consentita dalla legislazione in materia, pari a quarantotto ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario;
- al dipendente verrà riconosciuta la retribuzione secondo il proprio inquadramento professionale (C3) per le ore effettivamente prestate, oneri riflessi e contributi inclusi che saranno liquidati direttamente dal Comune di Porto Azzurro;
- la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell'Amministrazione Comunale di Capoliveri dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- la durata dell'accordo viene fissata in 5 mesi complessivi decorrenti dalla sottoscrizione dell'allegato accordo;

- si intendono applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

e con separata votazione favorevole unanime, delibera

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II SINDACO
PAPI MAURIZIO

II SEGRETARIO COMUNALE
RAMUNNI CIRO